

XVIII legislatura

**Misure in materia di  
crediti fiscali -  
AA.SS. 1945, 1619, 1531,  
2014 e 2250**

giugno 2021  
n. 395



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Misure in materia di  
crediti fiscali -  
AA.SS. 1945, 1619, 1531,  
2014 e 2250**

giugno 2021  
n. 395

a cura di: M. Boschi  
hanno collaborato: S. Bonanni, M. Frati, M. Mercuri, D. Zaottini

Classificazione Teseo: Epidemie, Apparecchi e impianti elettronici, Assistenza e incentivazione economica; Attestati e certificati, Crediti, Pubblica Amministrazione.



## INDICE

INTRODUZIONE .....	7
CENNI DI COMPARATO .....	8
CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE .....	9
L'Atto Senato 1945.....	9
L'Atto Senato 1619.....	15
L'Atto Senato 1531.....	21
L'Atto Senato 2014.....	24
L'Atto Senato 2250.....	25
ALLEGATO:	
TESTO A FRONTE DEGLI AA.SS. 1945, 1619, 1531, 2014 E 2250 .....	29



## INTRODUZIONE

La Commissione finanze e tesoro del Senato è chiamata a esaminare in sede redigente i seguenti disegni di legge:

- Atto Senato n. [1945](#) (Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19)
- Atto Senato n. [1531](#) (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali)
- Atto Senato n. [1619](#) (Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata)
- Atto Senato n. [2014](#) (Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione).

Pur con alcune significative differenze, i disegni di legge sono accomunati dalla dichiarata finalità di **ampliare la liquidità a disposizione del sistema economico** per sostenere l'**espansione della domanda aggregata** e, per tale via, della crescita economica. A tale scopo, e in estrema sintesi, i disegni di legge in esame mirano:

- a istituire dei conti correnti bancari e di risparmio presso la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) allo scopo di favorire la raccolta del risparmio privato da indirizzare verso il finanziamento della spesa pubblica, anche attraverso la sottoscrizione di titoli del debito pubblico (A.S. 1935);

ovvero

- a istituire strumenti finanziari variamente denominati (conti correnti fiscali, certificati di compensazione fiscale o certificazione dei crediti fiscali) emessi dalle amministrazioni pubbliche a fronte di crediti fiscali, presenti o futuri, vantati dai contribuenti (A.S. 1935, A.S. 1531, A.S. 1619 e A.S. 2014).

Questo Dossier **illustra il contenuto** dei singoli disegni di legge **evidenziandone le differenze principali**. In allegato si offre una **tabella di raffronto dei testi**. L'ordine di illustrazione dei disegni di legge è tale da favorirne il raffronto passando via via da quello di contenuto più ampio a quello più circoscritto.<sup>1</sup>

Il Dossier illustra altresì il disegno di legge A.S. [2250](#) (Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione) di contenuto analogo agli AA. SS. 1619 e 2014, che risulta al momento ancora da assegnare.

---

<sup>1</sup> Si segnala che la Commissione ha iscritto all'ordine del giorno anche i disegni di legge delega A.S. [1769](#) (Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia di agevolazioni fiscali) e A.S. [2012](#) (Delega al Governo per l'introduzione di buoni digitali di sconto fiscale), sulla stessa materia.

## CENNI DI COMPARATO

Una verifica nell'ambito degli strumenti di analisi comparata consente di rilevare un solo Paese in cui esistano strumenti di gestione dei crediti fiscali di tipologia analoga, almeno in parte, a quelli oggetto dei disegni di legge in esame.

In **Irlanda** il contribuente può ottenere una certificazione dei crediti fiscali (*Tax Credit Certificate - TCC*) contenente, per l'anno fiscale: i crediti d'imposta, gli sgravi fiscali e la fascia di aliquota applicabile; l'ammontare e la fascia di aliquota della tassa applicabile al reddito complessivo denominata [\*Universal Social Charge \(USC\)\*](#); l'identificativo unico rilasciato dal datore di lavoro (*Employment Identifier*). Il TCC può essere visualizzato, scaricato e stampato da ciascun contribuente sul sito istituzionale dell'Erario irlandese (revenue.ie) inserendo le proprie credenziali nell'area riservata. Il datore di lavoro riceve una notifica (c.d. *Revenue Payroll Notification - RPN*). Tale notifica mostra l'importo totale dei crediti d'imposta, la fascia di aliquote applicabile e l'ammontare dello USC e viene utilizzata per il calcolo delle ritenute alla fonte. Il certificato è utilizzato specialmente ai fini del cosiddetto sistema "Paghi quanto guadagni" (PAYE - *Pay As You Earn*), applicabile, in particolare, ai lavoratori dipendenti. Il sistema PAYE è informatizzato: se un contribuente ha diritto ad un ulteriore beneficio fiscale, può richiederlo attraverso la piattaforma digitale PAYE che produce il nuovo TCC e notifica al datore di lavoro il nuovo ammontare complessivo dei crediti di imposta. Si segnala inoltre che alcuni casi di emissione di **moneta fiscale** sono già avvenuti in **Germania** negli anni '30 e in **California** più volte, di cui l'ultima nel 2009. Si veda al riguardo la [valutazione della Banca d'Italia<sup>2</sup>](#).

---

<sup>2</sup> Con il termine "moneta fiscale" si fa riferimento a un titolo di credito emesso dallo Stato che può essere usato, alla scadenza, per adempiere ad obbligazioni finanziarie nei confronti dello Stato (ad esempio, tasse o multe) per un valore pari al valore facciale del titolo. Nel caso in cui il titolo sia trasferibile a terzi, esso può essere usato come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni e servizi purché vi sia il consenso delle parti.

## CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE

### L'Atto Senato 1945

Il disegno di legge in titolo, d'iniziativa della senatrice Ricciardi (M5S), si compone di **sei articoli**. L'articolo 1 esplicita le finalità, gli articoli da 2 a 4 sono volti a trasformare la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) in una banca di investimento (articolo 2), nonché a istituire e gestire conti correnti bancari (articolo 3) e di risparmio (articolo 4) presso il MCC medesimo, l'articolo 5 istituisce dei conti correnti fiscali per l'accreditamento di crediti d'imposta cedibili, mentre l'articolo 6 prevede la creazione di una piattaforma elettronica per la gestione integrata degli strumenti finanziari suddetti.

In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, le misure proposte dal disegno di legge in esame mirano a:

- sfruttare l'intero potenziale di prestito delle banche, pubbliche e private;
- attrarre il risparmio dei cittadini italiano e convogliarlo verso obiettivi di spesa e investimento che favoriscano la crescita;
- permettere la circolazione delle detrazioni e dei crediti fiscali in modo da renderli, a tutti gli effetti, uno strumento di scambio e una fonte di liquidità.

Nel dettaglio, l'**articolo 1 (Finalità)** individua le **finalità** del disegno di legge nel reperimento delle risorse necessarie per **sostenere e rilanciare l'economia**, nonché per contrastare la crisi da COVID-19, mediante il riordino, la semplificazione e l'introduzione di appositi strumenti economici, fiscali e finanziari.

L'**articolo 2 (Istituzione di una banca di investimento)** prevede, mediante rinvio a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la **trasformazione della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A.**, di cui al [decreto-legge n. 142 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2020, di seguito denominata «MCC», in una **banca di investimento**.

Scopo della trasformazione è di **finanziare e assistere le piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale**. La disposizione prevede anche di valutare la possibilità di **ricapitalizzare MCC mediante il conferimento delle quote di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca popolare di Bari**.

L'articolo rinvia ai medesimi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze anche la disciplina e la gestione dei **seguenti strumenti**:

- a) conti correnti bancari di cui all'articolo 3, presso la banca MCC;
- b) conti correnti di risparmio di cui all'articolo 4, presso la banca MCC;
- c) conti correnti fiscali di cui all'articolo 4, comma 2, presso il Ministero medesimo.

Nella relazione illustrativa si precisa che l'obiettivo della trasformazione e ricapitalizzazione del MCC risiede nella predisposizione di conti correnti bancari

elettronici per tutti i cittadini italiani e le aziende, in modo che possano essere utilizzati per fornire un'alternativa alle famiglie e alle imprese in difficoltà e che abbiano problemi di accesso al credito privato, nonché per fare nuovi investimenti nell'economia reale. Si intende inoltre trasformare la banca MCC in una istituzione di diritto pubblico prendendo come modello di riferimento la [Kreditanstalt für Wiederaufbau \(KfW\)](#) tedesca e la [Banque publique d'investissement \(BPI\)](#) francese, utilizzando uno sportello apposito presso le Poste italiane.

Si ricorda che il decreto-legge n. 142 del 2019 ha disciplinato una complessa operazione finanziaria, ai sensi della quale:

- sono stati attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale - MCC;
- l'operazione è stata volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
- a seguito di tali operazioni realizzate da MCC, viene prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate le menzionate attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le misure del provvedimento citato si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB); si rinvia alla [documentazione predisposta in occasione del provvedimento](#) per ulteriori informazioni.

Si ricorda inoltre che nel luglio del 2017 la Commissione europea ha approvato il piano dell'Italia a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena (MPS) in linea con le norme dell'UE, sulla base di un piano di ristrutturazione. La Commissione ha approvato aiuti di Stato per 5,4 miliardi di euro per la ricapitalizzazione precauzionale di MPS, sulla base della condivisione dell'onere della ristrutturazione con gli azionisti e i creditori subordinati di MPS (*burden sharing*), che hanno fornito un contributo pari a 4,3 miliardi di euro, limitando l'impatto della misura sulla finanza pubblica come previsto dalla normativa dell'UE in materia di gestione delle crisi bancarie. Tale normativa, in particolare la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (cosiddetta "BRRD"), offre allo Stato la possibilità di acquisire il capitale di una banca solvibile anche se in condizioni critiche, a condizione che vengano rispettati determinati criteri (la cosiddetta "ricapitalizzazione precauzionale"). In questo contesto, gli aiuti di Stato possono essere concessi solo in previsione dell'eventuale fabbisogno di capitale che si manifesterebbe in caso di peggioramento delle condizioni economiche e non fanno scattare la procedura di risoluzione della banca. Il 23 dicembre 2016 MPS ha annunciato l'intenzione di richiedere una ricapitalizzazione precauzionale a seguito del fallimento del tentativo di ottenere per intero il capitale necessario da investitori privati. Questo tentativo era scaturito dai risultati ottenuti dalla banca nelle prove di *stress* condotte nel 2016 in tutta l'UE dall'Autorità bancaria europea e dalla Banca centrale europea, che avevano evidenziato una carenza di capitale nello "scenario sfavorevole", che simula un ipotetico peggioramento delle condizioni economiche. Il piano di ristrutturazione della banca MPS ha previsto che la ristrutturazione dovesse svolgersi nel

corso di cinque anni. L'acquisto delle azioni da parte dello Stato ha avuto carattere temporaneo e nell'ambito del piano era prevista la dismissione del pacchetto proprietario a beneficio di investitori privati. Il MEF attualmente detiene circa il 65 per cento del pacchetto azionario che, sulla base di quanto concordato con la Commissione europea, dovrebbe essere dismesso entro l'aprile del 2022.

Gli **articoli 3, 4 e 5** entrano nel merito delle varie tipologie di conti correnti previsti dall'articolo 2.

In particolare, l'**articolo 3** (*Conti correnti bancari*) stabilisce che i **conti correnti bancari** (articolo 2, comma 1, lettera *a*)), i quali possono essere aperti presso la banca MCC dai **cittadini residenti** in Italia e dalle **aziende** aventi sede legale o domicilio fiscale in **Italia**, sono:

- gratuiti,
- senza remunerazione,
- dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

I **titolari** dei conti correnti bancari istituiti presso la banca MCC **possono**:

- a*) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso la pubblica amministrazione;
- b*) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso altri titolari di conti correnti presso altri istituti bancari;
- c*) richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti.

L'**articolo 4** (*Conti correnti di risparmio*) stabilisce che anche i **conti correnti di risparmio**, analogamente a quelli bancari, possono essere aperti presso la banca MCC dai **cittadini residenti** in Italia e dalle **aziende** aventi sede legale o domicilio fiscale in **Italia** e sono dotati di un **codice identificativo** che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale (**comma 1**).

Il **comma 2** prevede che tali conti correnti di risparmio possono essere usati dai titolari per **acquistare titoli di Stato dematerializzati** in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, in alternativa alle ordinarie modalità di acquisto dei titoli di Stato.

*Non appare chiaro se tale possibilità sia limitata ai titoli di Stato italiani o possa estendersi ai titoli di Stato emessi da altri Paesi.*

Il **comma**, altresì, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) il compito di prevedere un **rendimento annuo percentuale indicizzato all'inflazione** per incentivare tale modalità di acquisto dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio.

Si rammenta che esistono già delle tipologie di titoli del debito pubblico italiano indicizzati all'inflazione (italiana o europea) per proteggere sia il capitale sia il rendimento. Si veda in proposito il [sito](#) del Dipartimento del tesoro del MEF.

I titoli di cui al presente comma costituiscono un **investimento garantito dallo Stato, recante un equo rendimento, cedibile a terzi** per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di un conto corrente di risparmio presso la banca MCC.

*Occorrerebbe precisare cosa si intende con l'espressione "investimento garantito dallo Stato" considerando che si tratta di titoli emessi dallo Stato. Analogamente occorrerebbe precisare cosa si intenda per "equo rendimento" considerato che il rendimento dei titoli viene determinato dal mercato. Occorrerebbe valutare inoltre se la limitazione della negoziazione dei titoli tra i titolari di conti correnti di risparmio presso il MCC non possa disincentivare l'acquisto dei titoli.*

Ai sensi del **comma 3**, i titoli di Stato di cui al comma 2 sono **ceduti e accettati** tra i titolari di conti correnti di risparmio **su base volontaria e tramite sistemi di trasferimento elettronico** tra conti diversi. Al conto corrente di risparmio è associata anche una **carta elettronica di risparmio** per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti di pagamento elettronico. Nelle more della piena operatività della piattaforma elettronica di cui all'articolo 6 attraverso le carte elettroniche di risparmio, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, può essere autorizzato l'utilizzo, in via transitoria, della tessera sanitaria quale sistema di pagamento elettronico.

In base al **comma 4**, i titoli di Stato di cui al comma 2, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere **rimborsati a semplice richiesta** e i relativi importi possono essere trasferiti su conti correnti bancari, previa applicazione di una trattenuta di importo non superiore al rendimento dei medesimi titoli di Stato nei sei mesi precedenti la richiesta di trasferimento.

Nella relazione illustrativa si sostiene che i conti correnti di risparmio hanno l'obiettivo di fornire, a tutti i cittadini e alle imprese residenti in Italia, uno strumento d'investimento sicuro (ovvero un capitale garantito), fruttifero (in quanto permette un rendimento), immediatamente spendibile per i consumi giornalieri, senza la necessità di disinvestire e reinvestire (come avviene oggi per BOT, CCT, BTP, eccetera). Tali conti correnti consentiranno la riduzione dell'emissione di BTP, semplificando la gestione del debito sovrano e annullandole tensioni legate allo *spread* e all'andamento dei titoli di Stato. Inoltre, stimolandogli scambi commerciali e i consumi, permetteranno un aumento del PIL e delle entrate fiscali statali.

L'**articolo 5 (Conti correnti fiscali)** autorizza, al **comma 1**, la predisposizione, presso il MEF, di **conti correnti fiscali**, intestati a cittadini residenti in Italia e ad aziende aventi sede legale o domicilio in Italia, intesi quali **conti elettronici per l'accreditamento di crediti d'imposta cedibili**. Tali conti correnti sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. Ai sensi del **comma 2**, in sede di accreditamento dei crediti d'imposta sui conti correnti fiscali intestati agli aventi diritto, sul conto corrente è indicata anche la

**data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale.** Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, il MEF può fissare un **tasso di incremento annuo percentuale dei relativi importi**, da applicare in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata.

Analogamente a quanto previsto per i titoli di Stato di cui al comma 2, in base al **comma 3** la cessione dei crediti d'imposta tra titolari di conti correnti fiscali è ad **accettazione volontaria** e può essere effettuata con gli **strumenti di trasferimento elettronico** tra conti diversi.

Il **comma 4** prevede che, al fine di effettuare le cessioni attraverso gli usuali strumenti di trasferimento elettronico, il MEF predispone una **carta elettronica fiscale**, da associare al conto corrente fiscale. Nelle more della piena operatività della piattaforma elettronica di cui all'articolo 6 attraverso le nuove carte elettroniche fiscali, con i decreti del MEF di cui all'articolo 2 può essere autorizzato l'utilizzo, in via transitoria, della tessera sanitaria quale strumento di pagamento elettronico.

Nella relazione illustrativa si sostiene che i conti correnti fiscali forniranno a tutti i cittadini e alle imprese residenti in Italia, uno strumento facile e veloce per la cessione dei crediti d'imposta già oggi assegnati ovvero che lo Stato può decidere di assegnare per aumentare la liquidità all'interno del sistema economico nazionale, senza aumentare il debito pubblico. In questo modo, sempre secondo la relazione illustrativa, si potrà non solo aumentare la capacità di spesa degli italiani, ma anche utilizzare parte di questi crediti d'imposta per aumentare la spesa pubblica, senza aumentare il *deficit* e il debito pubblico, ovvero sostituire una quota della spesa pubblica, in modo da ridurre il *deficit*, sia presente che futuro in caso di necessità.

Per quanto riguarda la relazione tra crediti fiscali e debito pubblico, oltre alle [valutazioni della Banca d'Italia](#) precedentemente richiamate - secondo cui tale tipologia di strumenti configura a tutti gli effetti una passività di Stato e potrebbero pertanto essere emessi soltanto rispettando i vincoli riguardanti il *deficit* e il debito pubblico imposti dal Patto di stabilità e crescita - si veda più avanti le considerazioni della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del MEF sulle misure analoghe previste dall'A.S. n. 1619.

L'**articolo 6** (*Piattaforma elettronica integrata*) prevede (**comma 1**) l'istituzione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una **piattaforma elettronica per la gestione integrata**:

- a) dei conti correnti bancari di cui all'articolo 3;
- b) degli strumenti di risparmio e di investimento di cui all'articolo 4;
- c) del sistema dei crediti d'imposta e delle agevolazioni fiscali, operante mediante i conti correnti fiscali di cui all'articolo 5.

Il **comma 2** affida a una **struttura del MEF** individuata con il decreto di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle **risorse umane, strumentali e finanziarie** disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, la **gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica** di cui al comma 1.

*Occorre valutare l'effettiva applicabilità di tale clausola di invarianza finanziaria in relazione sia alle risorse umane sia a quelle strumentali.*

## L'Atto Senato 1619

Il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Lannutti (Misto), si compone di **cinque articoli**<sup>3</sup>. L'articolo 1 prevede l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale (CCF), attribuendo al MEF il compito di fissare l'entità del relativo stanziamento di bilancio sulla base del limite fissato annualmente dalla legge di bilancio. Alla legge di bilancio è anche demandata la definizione delle altre caratteristiche dei certificati. L'articolo specifica inoltre che i CCF non concorrono alla formazione del reddito, indicandone i limiti di utilizzo in compensazione. L'articolo 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione della struttura di gestione dei certificati mentre l'articolo 3 disciplina le modalità della loro assegnazione e circolazione. L'articolo 4 regola forme e modalità di emissione dei CCF, mentre l'articolo 5 ne disciplina gli aspetti contabili.

La relazione illustrativa chiarisce che, riprendendo lo spirito della [mozione1-00013](#) a prima firma Baldelli, approvata il 28 maggio 2019 dalla Camera dei deputati, i CCF consentirebbero di ampliare le fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione. In questo senso i CCF sono definibili come una «**moneta fiscale**»: una moneta complementare, priva di corso legale, basata su sconti fiscali differiti, relativi a imposte non ancora maturate. Tale moneta fiscale sarebbe in grado di creare la liquidità necessaria al sistema per finanziare l'espansione della domanda interna compatibilmente con i vincoli posti dai trattati europei a salvaguardia dell'esistenza dell'euro. Sempre secondo la relazione illustrativa, i CCF sarebbero configurabili come **obbligazioni trasferibili e negoziabili emesse dallo Stato** che i portatori potrebbero utilizzare per ottenere rimborsi fiscali a distanza di due anni dalla loro emissione. Nonostante il carattere differito del rimborso fiscale, tali obbligazioni avrebbero un valore immediato derivante dall'attribuzione al portatore di una titolarità certa di risparmi fiscali futuri. Sarebbero inoltre immediatamente **negoziabili nei mercati finanziari o utilizzabili** (parallelamente all'euro) **per acquistare beni e servizi**<sup>4</sup>.

Si rammenta che alla Camera il **Governo** ha espresso **parere favorevole** sull'[ordine del giorno Cabras n. 9/2305/318](#) (seduta 23 dicembre 2019) che impegna il **Governo a valutare**, attraverso un intervento normativo, l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche, contabilizzati come **crediti d'imposta non pagabili, che rilevano ai fini della contabilità di Stato solo alla data della compensazione e per la quota effettivamente utilizzata**.

Le proposte di legge [2075](#) (Istituzione dei certificati di compensazione fiscale), a prima firma Cabras (M5S), e [2593](#), a prima firma Gusmeroli (Lega), attualmente all'esame della Camera, presentano un contenuto analogo al disegno di legge in esame. In merito a tali proposte, nel corso delle sedute del 22 e del 28 luglio 2020, il **Governo** ha depositato le considerazioni con cui si motivano i pareri contrari della [Ragioneria generale dello Stato \(RGS\)](#), [dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento del tesoro del MEF](#).

<sup>3</sup> Si veda il [Dossier n. 311/1](#) del Servizio studi della Camera per un'illustrazione degli AA. CC. 2075 e 2593.

<sup>4</sup> Si veda su questi aspetti le [valutazioni della Banca d'Italia](#) precedentemente richiamate.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** (*Certificati di compensazione fiscale*), **comma 1**, istituisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i **certificati di compensazione fiscale (CCF)**, i quali danno diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)). Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a definire ogni anno l'**entità dell'accantonamento da destinare alla concessione di CCF**. Con la legge di bilancio sono stabiliti altresì, in ragione d'anno:

il limite annuo dell'accantonamento,

- le finalizzazioni,
- i destinatari,
- le quote,
- i termini di durata del beneficio,
- l'importo massimo concedibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Il [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) prevede un **divieto generale di concedere aiuti di Stato** (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")<sup>56</sup>.

Il [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione](#), del 18 dicembre 2013, esenta dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali i piccoli contributi elargiti dallo Stato per un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni (articolo 3, par. 2, c. 1). Tale importo è ridotto a 100.000 euro per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (articolo 3, par. 2, c. 2).

Nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**, il [regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, stabilisce di regola un massimale di 20.000 euro per impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari (articolo 3, par. 2), che può essere incrementato a 25.000 euro nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3-bis.

<sup>5</sup> Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota sintetica sull'Unione europea del Parlamento europeo: "[Politica della concorrenza](#)", dicembre 2020.

<sup>6</sup> Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia a:

- Tema *web* della Camera dei deputati "[Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo](#)"
- [Nota su Atti dell'Unione europea n. 52](#) del Servizio studi del Senato "Aiuti di Stato: misure approvate dalla Commissione europea nell'emergenza del coronavirus", giugno 2020.

Per una panoramica aggiornata sugli aiuti di stato concessi agli Stati membri a norma del Quadro temporaneo si rimanda al [documento](#) a cura della Commissione europea (l'aggiornamento, al 18 gennaio 2021, è disponibile in lingua inglese). Si veda anche la [pagina](#) che presenta l'elenco degli aiuti autorizzati in ordine cronologico.

Da ultimo il [decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 maggio 2020](#) ha confermato per l'Italia il limite triennale di 25.000 euro per impresa. Viene inoltre fissato un importo complessivo massimo nazionale, per l'Italia pari a 840.502.950 euro su tre anni (articolo 3, par. 3, All. II).

Il massimale applicabile ai **settori della pesca e dell'acquacoltura**, ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, è invece pari a 30.000 euro, su base triennale (articolo 3, par. 2), con un limite cumulativo nazionale che per l'Italia è fissato a 96.310.000 euro, sempre su tre esercizi finanziari (articolo 3, par. 3, All. I).

La relazione illustrativa chiarisce con alcuni esempi che i CCF sarebbero assegnati a titolo gratuito a determinate categorie di persone e imprese o specifici settori di investimento, di volta in volta individuati dal Governo secondo il criterio del superiore interesse pubblico, ad esempio per integrare il reddito dei lavoratori dipendenti, per finanziare investimenti pubblici e programmi di spesa sociale, per ridurre le imposte delle imprese sul lavoro.

Nella nota sopra richiamata, la RGS sostiene che tale formulazione appare generica con riferimento alle caratteristiche dei CCF (finalizzazioni, destinatari, quote e termini di durata del beneficio, importo massimo concedibile, natura dei crediti compensabili) e ritiene necessario acquisire una relazione tecnica.

*In considerazione della natura dei CCF, configurabili quali obbligazioni emesse dallo Stato a fronte di rimborsi fiscali futuri, andrebbe chiarita la finalità dell'accantonamento di bilancio autorizzato dal comma 2.*

Il **comma 3** specifica che i CCF:

- **non concorrono** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**),
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi ([D.P.R. n. 917 del 1986](#) - TUIR),
- e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto

tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Si ricorda altresì che in ambito fiscale la **compensazione**, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, consiste nella **possibilità di fruire di una posizione fiscale creditoria per compensare una situazione debitoria**. In particolare, la compensazione dei crediti fiscali può essere di due tipi:

1. compensazioni **verticali** (o interne), ovvero le c.d. compensazioni imposta da imposta, ossia quelle compensazioni attuate all'interno della medesima tipologia di imposta;
2. compensazioni **orizzontali** (o esterne), ovvero quelle che consentono di compensare imposte di natura diversa, ad esempio, un credito IVA con un debito IRES e/o contributivo.

Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. **Il modello di pagamento unificato F24** permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. A partire dall'anno 2014 il **limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare**. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. I soggetti che intendono effettuare la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per approfondimenti sull'istituto si rinvia alla relativa [pagina web](#) del sito dell'Agenzia delle entrate.

**L'articolo 2** (*Uffici del Ministero dell'economia competenti*) attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la **struttura incaricata di provvedere all'assegnazione e all'efficiente compensazione dei CCF**, per obbligazioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. La struttura dovrà operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Occorre valutare l'effettiva applicabilità della clausola di invarianza finanziaria in relazione sia alle risorse umane necessarie a gestire il processo di emissione e assegnazione di CCF sia alle risorse strumentali, in particolare relativamente a sistemi informatici, necessari alla gestione.*

**L'articolo 3** (*Assegnazione e circolazione*), al **comma 1**, stabilisce il **criterio di determinazione delle assegnazioni**: i CCF sono assegnati come percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo,

agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro a favore di individui, imprese e professionisti. Il **comma 2** stabilisce il **limite della possibilità di impiego dei CCF** da parte dei destinatari esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1. Ai sensi dei **commi 3 e 4** i CCF sono **valevoli al portatore** e possono essere usati liberamente come **strumento di pagamento fiduciario**, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata.

Con riferimento alla **possibilità di circolazione dei CCF**, la relazione illustrativa sostiene che, in conformità con i criteri di contabilizzazione fissati dalle regole europee, le obbligazioni dei CCF non costituiscono debito pubblico, in quanto l'emittente non ha alcun obbligo di rimborsarle in contanti. Inoltre, in quanto attività fiscali non pagabili (*nonpayable tax assets*), i CCF non verrebbero registrate nel bilancio dello Stato fino a quando non sono utilizzate per i rimborsi fiscali, cioè due anni dopo l'emissione, ovvero una volta recuperati la produzione e le entrate fiscali. Così strutturati, i CCF non costituiscono debito perché non comportano pagamenti futuri da parte dello Stato che li emette, come invece avviene nel caso dei titoli di debito. Inoltre, il differimento garantisce la circolazione dei titoli nel periodo che intercorre tra l'emissione e la scadenza e, quindi, la possibilità di far funzionare i CCF come mezzo di pagamento complementare all'euro per un periodo di due anni.

A tal proposito, nella nota di cui sopra, la RGS sostiene che l'affermazione secondo cui i CCF non comportano pagamenti futuri da parte dello Stato che li emette non è corretta in quanto la **rinuncia a una entrata fiscale equivale nella sostanza a una spesa pubblica**. Ciò comporta che i CCF produrrebbero un impatto sia sul *deficit* che sul debito pubblico, da cui discenderebbe la necessità di provvedere ad una copertura finanziaria. Considerando l'ampissimo spettro delle obbligazioni estinguibili, unita alla totale negoziabilità dei crediti, la RGS ritiene che i CCF saranno utilizzati integralmente e quindi rappresentano uno strumento finanziario completamente assimilabile alla moneta o ai titoli di Stato.

Peraltro, continua la RGS, la necessità di copertura emergerebbe anche nel caso in cui i CCF fossero effettivamente *nonpayable tax assets* in relazione al profilo temporale del loro effettivo utilizzo. Il richiamo alle presunte maggiori entrate derivanti dall'effetto positivo sul PIL non è sufficiente, data l'indeterminatezza di tale effetto, secondo la RGS, a considerare assolto l'obbligo di individuare una copertura finanziaria.

Considerazioni sostanzialmente analoghe si rinvencono nella nota del Dipartimento del Tesoro sopra richiamata.

L'**articolo 4** (*Forma e modalità di emissione*) specifica la **modalità di emissione e gestione** dei CCF:

- sono emessi in **forma dematerializzata** e sono incorporati su scheda elettronica ricaricabile dotata di codice identificativo che ne consente l'uso per compensazioni da qualunque applicazione digitale (**comma 1**);
- si basano sulle **tecnologie Distributed Ledger Technology (DLT)** dei registri elettronici distribuiti e degli *smart contract* di cui all'articolo 8-ter del [decreto-legge n. 135 del 2018](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 (**comma 2**);

- la gestione informatica e telematica è affidata alla struttura di cui all'articolo 2.

Si ricorda che l'articolo 8-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 prevede la definizione normativa sia delle **tecnologie basate su registri distribuiti** (*blockchain*) sia **degli smart contract**. Le tecnologie basate su registri distribuiti vengono definite come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili<sup>7</sup>.

L'**articolo 5** (*Contabilità*) stabilisce che, ai fini contabili i CCF all'atto dell'emissione sono **crediti d'imposta non pagabili**, ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 549/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, e rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.

Si segnala che in merito a tale articolo, nella nota sopra richiamata, la RGS osserva che il trattamento contabile dei CCF come credito non pagabile, facendo riferimento a un concetto statistico adottato ai fini di elaborazione della contabilità nazionale non può essere considerato un concetto adottato nell'ambito della contabilità di Stato. Le regole di contabilità nazionale non sottostanno alla normativa nazionale ma sono definite a livello europeo secondo le modalità stabilite da Eurostat.

---

<sup>7</sup> Per un'analisi dettagliata delle tecnologie richiamate si rinvia alla consultazione del dossier dei Servizi di documentazione della Camera e del Senato [Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione](#). Per una panoramica specifica dell'impiego della tecnologia *blockchain* nelle attività degli intermediari bancari e finanziari si rimanda al tema *web Fintech* consultabile sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

## L'Atto Senato 1531

Il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Fenu (M5S), si compone di **due articoli**. L'articolo 1 amplia l'ambito di applicazione della certificazione dei crediti commerciali vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni istituendo una nuova piattaforma per la certificazione dei crediti fiscali. La certificazione è funzionale alla eventuale cessione a intermediari finanziari, compensazione con i debiti fiscali o cessione a terzi. Si prevede, altresì, che i crediti, sia commerciali sia fiscali, siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della loro cessione *pro soluto* a banche o intermediari a ciò abilitati. L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica la fonte di copertura finanziaria.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** (*Certificazione dei crediti fiscali*) modifica l'articolo 9 del [decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 riguarda i **rimborsi fiscali ultradecennali** e la **velocizzazione**, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei **pagamenti da parte della pubblica amministrazione**. In particolare, i commi da *3-bis* a *3-quater*, introdotti in sede di conversione, disciplinano la certificazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Il comma *3-bis* prevede che, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. In caso di mancata certificazione entro i termini, il comma prevede la nomina di un Commissario *ad acta*, l'applicazione di sanzioni a carico del dirigente responsabile e il divieto, per l'amministrazione inadempiente, di procedere ad assunzioni o ricorrere all'indebitamento. Il comma *3-ter* indica i soggetti che, a pena di nullità, non possono rilasciare la suddetta certificazione, e cioè gli enti locali commissariati e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Ai sensi del comma *3-quater* sono tuttavia fatte salve alcune fattispecie di certificazioni rilasciate.

L'articolo 1 del disegno di legge in titolo **aggiunge quindi i seguenti due commi**:

- *3-quinquies*, che **estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette**. La certificazione necessaria ai fini di cui al primo periodo è gratuita ed è gestita dalla piattaforma informatica dei crediti e debiti di imposta, istituita presso l'Agenzia delle entrate, con il decreto di cui al comma *3-sexies*. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei **crediti**

**nei confronti del richiedente**, risultanti dalla piattaforma di cui al secondo periodo, la **certificazione è resa al netto** di tali somme. Il creditore, ottenuta la certificazione, può, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una **banca o un intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o chiedere la compensazione del debito verso l'Agenzia delle entrate-Riscossione**. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

- a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono **subentrare nel credito**, in caso di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, **concedere una anticipazione di liquidità** a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;
  - b) l'agente della riscossione interviene in caso di **compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo**. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) e 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributa-rio, indicando gli estremi della certificazione;
  - c) in deroga alle disposizioni vigenti, è **ammessa la cessione del credito a terzi**. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. La cessione dei crediti certificati può essere fatta una sola volta. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.
- *3-sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le **disposizioni per l'attuazione** del comma *3-quinquies*.
  - *3-septies*. I crediti commerciali di parte corrente e i crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dai commi da *3-bis* a *3-quinquies*, sono assistiti da **garanzia dello Stato** dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* a banche o a intermediari finanziari abilitati. Nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura de-gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al secondo periodo».

**L'articolo 2** (*Copertura finanziaria*) reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a **25 milioni** di euro a **decorrere dall'anno 2020**, e individua la **copertura finanziaria** nella corrispondente **riduzione** delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## L'Atto Senato 2014

Il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Toffanin (FIBP-UDC), si compone di **un solo articolo** il quale propone di apportare delle **modifiche** all'articolo 9 del [decreto-legge n. 185 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, **quasi interamente identiche** a quelle previste dall'Atto Senato 1531 sopra illustrato. Le uniche **differenze sostanziali** riguardano:

- la **mancata previsione** da parte dell'Atto Senato 2014 di una **piattaforma informatica** dei crediti e debiti di imposta istituita presso l'Agenzia delle entrate per la gestione della certificazione e la **mancata specificazione di gratuità** della certificazione medesima (prevista invece dall'articolo 1, capoverso 3-*quinqies*, secondo periodo, dell'Atto Senato 1531);
- la specificazione da parte dell'Atto Senato 2014 che il creditore può cedere **più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio** (articolo 1, capoverso 3-*quinqies*, lettera *c*);
- il **rinvio** al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione delle misure per **garantire eventuali garanzie statali** sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al medesimo comma 3-*quinqies* (articolo 1, capoverso 3-*sexies*, dell'Atto Senato 2014). Tale garanzia è invece direttamente prevista dall'articolo 1, capoverso 3-*septies*, dell'Atto Senato 1531, come illustrato sopra).

## L'Atto Senato 2250

Il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Marino (IV-PSI), si compone di **due articoli**. L'articolo 1 propone di rendere strutturale l'istituto della "compensazione straordinaria" introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2013. L'articolo 2 propone di apportare delle modifiche all'articolo 9 del [decreto-legge n. 185 del 2008](#), in modo da ampliare l'ambito di applicazione della certificazione dei crediti commerciali vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La relazione illustrativa chiarisce che il disegno di legge mira a risolvere i problemi di liquidità delle imprese private, specialmente quelle fornitrici delle amministrazioni pubbliche, problema esacerbato dalla crisi finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** (*Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9*) propone di modificare il comma 7-*bis* dell'articolo 12, del [decreto-legge n. 145 del 2013](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.

Si rammenta che le disposizioni recate dal comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto legge n. 145 del 2013, come attuate dal [D.M. 24 settembre 2014](#), riguardano la cosiddetta "**compensazione straordinaria**" con i **crediti** debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, **maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi**, anche professionali. Come ricordato anche dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, la validità della norma sulla "compensazione straordinaria", inizialmente prevista per il solo anno 2014, era stata estesa all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 19 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), al 2016 dall'articolo 1, comma 129 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al 2017 dall'articolo 9-*quater* del decreto legge n. 50 del 2017, al 2018 dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018. In quest'ultimo caso, come chiarito dall'[Agenzia delle Entrate](#), diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, la disciplina è stata resa immediatamente operativa, in quanto non è stato riprodotto il rinvio a un decreto ministeriale di attuazione, prevedendo che l'istituto si applicasse con le modalità indicate al D.M. 24 settembre 2014. Successivamente, l'articolo 37, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 aveva nuovamente esteso al 2019 e al 2020 l'applicazione delle disposizioni in argomento, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. Infine, per effetto dell'articolo 1, comma 17-*bis*, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, è stata estesa ulteriormente la compensazione straordinaria delle cartelle esattoriali affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021.

L'articolo in esame propone di **sopprimere le parole «, nell'anno 2014,»** del comma 7-*bis* dell'articolo 12, del [decreto-legge n. 145 del 2013](#) in modo da **rendere strutturale e permanente** l'istituto della "compensazione straordinaria".

L'articolo propone altresì di **disciplinare le modalità di compensazione** prevedendone l'applicazione in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con le modalità previste dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014.

Il contenuto dell'**articolo 2** (*Certificazione dei crediti fiscali*) propone delle modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, in parte identiche, ma di portata molto più limitata, a quelle proposte dai disegni di legge A.S. 1531 e A.S. 2014.

In particolare, l'articolo propone di **aggiungere i seguenti due commi**:

- *3-quinquies*, che **estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater** dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 **anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette**. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei **crediti nei confronti del richiedente**, risultanti dalla piattaforma di cui al secondo periodo, la **certificazione è resa al netto** di tali somme.
- *3-sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le **disposizioni per l'attuazione** del comma *3-quinquies*.

## **ALLEGATO**



**TESTO A FRONTE DEGLI AA.SS. 1945, 1619, 1531, 2014 E 2250**

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p><b>Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19</b></p>	<p><b>Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata</b></p>	<p><b>Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali</b></p>	<p><b>Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione</b></p>	<p><b>Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione</b></p>
<p>Art. 1. <i>(Finalità)</i> 1. La presente legge reca nuove misure finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per sostenere e rilanciare l'economia, nonché per contrastare la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante il riordino, la semplificazione e l'introduzione di appositi strumenti economici, fiscali e finanziari.</p>				
<p>Art. 2. <i>(Istituzione di una banca di investimento)</i> 1. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze</p>				

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p>procede alla trasformazione della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A, di cui al decreto-legge 16 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, di seguito denominata «MCC», in una banca di investimento in grado di finanziare e assistere le piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, valutando la possibilità, ai fini della sua ricapitalizzazione, di conferire le quote di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca popolare di Bari. Con i medesimi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate l'istituzione e la gestione dei seguenti strumenti:</p> <p>a) conti correnti bancari di cui all'articolo 3, presso la banca MCC;</p>				

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p>b) conti correnti di risparmio di cui all'articolo 4, presso la banca MCC;</p> <p>c) conti correnti fiscali di cui all'articolo 4, comma 2, presso il Ministero medesimo.</p>				
<p>Art. 3. (<i>Conti correnti bancari</i>)</p> <p>1. Possono aprire conti correnti bancari presso la banca MCC i cittadini residenti in Italia e le aziende aventi sede legale o domicilio fiscale in Italia. I conti correnti di cui al presente comma sono gratuiti ma senza remunerazione e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti bancari istituiti presso la banca MCC possono:</p> <p>a) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso la pubblica amministrazione;</p> <p>b) ricevere ed effettuare pagamenti in euro</p>				

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p>da e verso altri titolari di conti correnti presso altri istituti bancari;</p> <p>c) richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti.</p>				
<p>Art. 4. (<i>Conti correnti di risparmio</i>)</p> <p>1. Possono aprire conti correnti di risparmio presso la banca MCC i cittadini residenti in Italia e le aziende aventi sede legale o domicilio fiscale in Italia. I conti correnti di cui al presente comma sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.</p> <p>2. I titolari dei conti correnti di risparmio di cui al comma 1, in alternativa alle ordinarie modalità di acquisto dei titoli di Stato, possono acquistare titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto di</p>				

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p>risparmio. Al fine di incentivare tale modalità di acquisto dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce per detti titoli di Stato un rendimento annuo percentuale indicizzato all'inflazione. I titoli di cui al presente comma costituiscono un investimento garantito dallo Stato, recante un equo rendimento, cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di un conto corrente di risparmio presso la banca MCC.</p> <p>3. La cessione di titoli di Stato di cui al comma 2 tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e avviene tramite sistemi di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente di risparmio è</p>				

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p>associata anche una carta elettronica di risparmio per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti di pagamento elettronico. Nelle more della piena operatività della piattaforma elettronica di cui all'articolo 6 attraverso le carte elettroniche di risparmio, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, può essere autorizzato l'utilizzo, in via transitoria, della tessera sanitaria quale sistema di pagamento elettronico.</p> <p>4. I titoli di Stato di cui al comma 2, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta e i relativi importi possono essere trasferiti su conti correnti bancari, previa applicazione di una trattenuta di importo non superiore del rendimento dei medesimi titoli di</p>				

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
Stato nei sei mesi precedenti la richiesta di trasferimento.				
<i>Cfr. art. 5, comma 2 (utilizzo in compensazione)</i>	<i>Cfr. artt.1, comma 3, e 3, comma 2 (utilizzo in compensazione)</i>	<i>Cfr. art. 1, comma 1, capov. 3-quinquies, lett. b) (compensazione con somme iscritte a ruolo)</i>	<i>Cfr. art. 1, comma 1, capov. 3-quinquies, lett. b) (compensazione con somme iscritte a ruolo)</i>	<p>Art. 1 <b>(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9)</b></p> <p><b>1. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p>a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono soppresse;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con le modalità previste dal decreto del</p>

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
				<p><b>Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014».</b></p>
<p><b>Art. 5.</b> <i>(Conti correnti fiscali)</i></p> <p>1. È autorizzata la predisposizione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di conti correnti fiscali, intestati a cittadini residenti in Italia e ad aziende aventi sede legale o domicilio in Italia, intesi quali conti elettronici per l'accreditamento di crediti d'imposta cedibili. Tali conti correnti sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.</p> <p>2. In sede di accreditamento dei crediti d'imposta sui conti correnti fiscali intestati agli aventi diritto, sul conto corrente è indicata anche la data prefissata per</p>	<p><b>Art. 1.</b> <i>(Certificati di compensazione fiscale)</i></p> <p><b>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti i certificati di compensazione fiscale (CCF), che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</b> <i>(continua)</i></p> <p><i>Cfr. art. 3, comma 1 (titoli dai quali discende il diritto all'assegnazione dei CCF)</i></p> <p><i>Cfr. artt. 1, comma 3, e 3, comma 2 (utilizzo in compensazione)</i></p>	<p><b>Art. 1.</b> <i>(Certificazione dei crediti fiscali)</i></p> <p><b>1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</b> «3-<i>quinquies</i>. Le disposizioni di cui ai commi da 3-<i>bis</i> a 3-<i>quater</i> si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. <i>(continua)</i></p>	<p><b>Art. 1.</b></p> <p>1. Identico <i>(continua)</i></p>	<p><b>Art. 2</b> <i>(Certificazione dei crediti fiscali)</i></p> <p>1. Identico <i>(continua)</i></p>

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
il loro utilizzo in compensazione fiscale. (continua)				
Cfr. art. 6, comma 2 (gestione informatica (anche) del sistema dei crediti di imposta)	Cfr. art. 4, comma 3 (gestione informatica dei CCF)	(continua) <b>La certificazione necessaria ai fini di cui al primo periodo è gratuita ed è gestita dalla piattaforma informatica dei crediti e debiti di imposta, istituita presso l'Agenzia delle entrate, con il decreto di cui al comma 3-sexies.</b> (continua)	Assente	Assente
	Cfr. art. 1, comma 1 (riferimento alle ppaa di cui all'art. 1 L 196/2009)	(continua) <b>Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, risultanti dalla piattaforma di cui al secondo periodo, la certificazione è resa al netto di tali somme.</b> (continua)	(continua) Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. (continua)	(continua) <i>Identico.</i> (continua)
		(continua) <b>Il creditore, ottenuta la certificazione, può, al fine dell'immediato utilizzo della</b>	(continua) Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore,	Assente

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
		<p><b>somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o chiedere la compensazione del debito verso l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:</b> <i>(continua)</i></p>	<p>ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario: <i>(continua)</i></p>	
		<p><i>(continua)</i> <b>a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione <i>pro solvendo</i> o <i>pro soluto</i>. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel</b></p>	<p><i>(continua)</i> a) identica;</p>	<p><i>assente</i></p>

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
		<p><b>rapporto con la pubblica amministrazione;</b> (continua)</p>		
<p><i>Cfr. art. 5, comma 2 (utilizzo in compensazione)</i></p>	<p><i>Cfr. artt.1, comma 3, e 3, comma 2 (utilizzo in compensazione)</i></p>	<p>(continua)  <b>b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, agli e spese e altre</b></p>	<p>(continua)  b) identica;</p>	<p><i>Cfr. art. 1 (compensazione dei crediti maturati dalle imprese)</i></p>

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
		<p><b>imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;</b> <i>(continua)</i></p>		
<p><i>Cfr. art. 5, comma 3 (cessione dei crediti di imposta)</i></p>	<p><i>Cfr. art. 3, comma 4 (circolazione dei CCF tra privati)</i></p>	<p><i>(continua)</i> <b>c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. La cessione dei crediti certificati può essere fatta una sola volta. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.</b> <i>(continua)</i></p>	<p><i>(continua)</i> <b>c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il</b></p>	<p><i>assente</i></p>

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
			credito acquisito. <i>(continua)</i>	
		<i>(continua)</i> <b>3-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-quinquies.</b> <i>(continua)</i>	<i>(continua)</i> <b>3-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-quinquies</b> <i>(continua)</i>	<i>(continua)</i> <b>3-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-quinquies.</b>
		<i>(continua)</i> <b>3-septies. I crediti commerciali di parte corrente e i crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dai commi da 3-bis a 3-quinquies, sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione <i>pro soluto</i> a banche o a intermediari finanziari abilitati. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione</b>	<i>(continua)</i> <b>e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al medesimo comma 3-quinquies».</b>	Assente

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
		<p>di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al secondo periodo».</p>		
	<p><i>(continua)</i></p> <p>2. Entro il limite annualmente stabilito dalla legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, a definire l'entità dell'accantonamento da destinare alla concessione di CCF. Con la legge di bilancio sono stabiliti altresì, in ragione d'anno, le finalizzazioni, i destinatari, le quote e i termini di durata del beneficio, nonché l'importo massimo concedibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione</p>			

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
	<p>degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p> <p>3. I CCF non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>			
<p><i>Cfr. art. 6, comma 2 (struttura del MEF per la gestione della piattaforma elettronica)</i></p>	<p><b>Art. 2.</b> <i>(Uffici del Ministero dell'economia competenti)</i></p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua la struttura incaricata di provvedere all'assegnazione e</p>			

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
	<p>all'efficiente compensazione dei CCF, per obbligazioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>			
	<p><b>Art. 3.</b> <i>(Assegnazione e circolazione)</i></p> <p>1. I CCF sono assegnati come percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro a favore di individui, imprese e professionisti.</p> <p><i>(continua)</i></p>			
	<p><i>(continua)</i></p> <p>2. I destinatari dei CCF possono impiegare i certificati medesimi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per la corresponsione di</p>	<p><i>Cfr. art. 1, comma 1, capov. 3-quinquies, lett. b) (utilizzo in compensazione)</i></p>	<p><i>Cfr. art. 1, comma 1, capov. 3-quinquies, lett. b) (utilizzo in compensazione)</i></p>	<p><i>Cfr. art. 1 (compensazione dei crediti maturati dalle imprese)</i></p>

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
	<p>somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p><b>3. I CCF sono valevoli al portatore.</b></p> <p><i>(continua)</i></p>			
<p><i>(continua da art. 5, comma 2)</i></p> <p>Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, il Ministero dell'economia e delle finanze può fissare un tasso di incremento annuo percentuale dei relativi importi, da applicare in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata.</p> <p>3. La cessione dei crediti d'imposta tra titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e può essere effettuata con gli strumenti di trasferimento elettronico tra conti diversi.</p> <p><i>(continua)</i></p>	<p><i>(continua)</i></p> <p><b>4. Nelle transazioni tra privati è consentito il libero uso dei CCF come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata.</b></p>			
<p><i>(continua)</i></p> <p>4. Al fine di effettuare le cessioni attraverso gli usuali strumenti di trasferimento</p>	<p><b>Art. 4.</b></p> <p><i>(Forma e modalità di emissione)</i></p> <p><b>1. I CCF sono emessi in forma dematerializzata e</b></p>			

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p>elettronico, il Ministero dell'economia e delle finanze predispone una carta elettronica fiscale, da associare al conto corrente fiscale. Nelle more della piena operatività della piattaforma elettronica di cui all'articolo 6 attraverso le nuove carte elettroniche fiscali, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 può essere autorizzato l'utilizzo, in via transitoria, della tessera sanitaria quale strumento di pagamento elettronico.</p>	<p><b>sono incorporati su scheda elettronica ricaricabile dotata di codice identificativo che ne consente l'uso per compensazioni da qualunque applicazione digitale.</b></p> <p><b>2. I CCF in forma dematerializzata si basano sulle tecnologie <i>Distributed Ledger Technology (DLT)</i> dei registri elettronici distribuiti e degli <i>smart contract</i> di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.</b></p> <p><i>(continua)</i></p>			
<p>Art. 6. <i>(Piattaforma elettronica integrata)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una piattaforma elettronica per la gestione integrata:</p>				

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
<p>a) dei conti correnti bancari di cui all'articolo 3;</p> <p>b) degli strumenti di risparmio e di investimento di cui all'articolo 4;</p> <p>c) del sistema dei crediti d'imposta e delle agevolazioni fiscali, operante mediante i conti correnti fiscali di cui all'articolo 5.</p>				
<p>2. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica di cui al comma 1 è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata con il decreto di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>(continua)</i></p> <p><b>3.</b> La gestione informatica e telematica <b>dei CCF dematerializzati</b> è affidata <b>alla struttura di cui all'articolo 2.</b></p>	<p><i>Cfr. art. 1, comma 1, capoverso 3-quinquies, secondo periodo (gestione della certificazione da parte della piattaforma informatica dei crediti e debiti di imposta dell'Agenzia delle entrate)</i></p>		
	<p><b>Art. 5.</b> <i>(Contabilità)</i></p> <p><b>1. A fini contabili i CCF all'atto dell'emissione sono</b></p>			

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
	<p>crediti d'imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.</p>			
		<p><b>Art. 2.</b> <i>(Copertura finanziaria)</i></p> <p><b>1.</b> Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo</p>		

AS 1945	AS 1619	AS 1531	AS 2014	AS 2250
		<b>parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</b>		